

COMUNE di GALLICANO

(PROVINCIA di LUCCA)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n.10 del 27 aprile 2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 28.06.2011

INDICE

PARTE I

Previsione delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni e Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione e dell'autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione
- Art. 10 Principali obblighi di chi occupa il suolo pubblico
- Art. 11 Casi e modalità di modifica e rinuncia della concessione e della autorizzazione
- Art. 12 Revoca della concessione e dell'autorizzazione
- Art. 13 Subentro nella concessione e nell'autorizzazione
- Art. 14 Rinnovo della concessione e delle autorizzazioni
- Art. 15 Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni
- Art. 16 Occupazioni d'urgenza

PARTE II

Disciplina del canone di concessione e di autorizzazione

- Art. 17 Oggetto del Canone
 - Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
 - Art. 19 Durata delle occupazioni
 - Art. 20 Suddivisione del territorio comunale
 - Art. 21 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
 - Art. 22 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
 - Art. 23 Criteri ordinari di determinazione del canone
 - Art. 24 Criteri particolari - determinazione del canone per le aziende erog. di pubblici servizi
 - Art. 25 Agevolazioni
 - Art. 26 Esenzioni
 - Art. 27 Modalità e termini per il pagamento del canone
 - Art. 28 Pagamento rateale
 - Art. 29 Aggiornamento e revisione del canone
 - Art. 30 Maggiorazione del canone
 - Art. 31 Riscossione del canone ed importo minimo del versamento
 - Art. 32 Occupazioni abusive
 - Art. 33 Interessi
 - Art. 34 Termini di prescrizione
 - Art. 35 Funzionario responsabile
 - Art. 36 Occupazioni preesistenti
 - Art. 37 Rinvio, disposizioni abrogate e norma transitoria
 - Art. 38 Entrata in vigore
- ALLEGATO A - Elenco categorie delle strade

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, di attuazione della delega prevista dall'art.3 co.149 della legge 23 dicembre 1996 n.662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione ed autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In particolare, il presente Regolamento disciplina:
 - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni ed autorizzazioni relative a:
 - 1) occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - 2) occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - 3) occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - 4) occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - 5) occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
 - b) le misure di tariffa base per tipologie di occupazione, determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c) criteri di determinazione del canone;
 - d) agevolazioni speciali;
 - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - f) accertamento e sanzioni;
 - g) disciplina transitoria.

Art.2

Concessioni e Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione o autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e dal relativo Regolamento di attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n.241.
3. Non sono comunque subordinate al preventivo rilascio del relativo provvedimento amministrativo:
 - a) le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio;
 - b) le occupazioni realizzate in occasione di mercati e fiere, da parte di coloro che sostituiscono provvisoriamente i titolari assenti;
 - c) le occupazioni temporanee già autorizzate di cui si chiede la proroga. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

4. Sono, inoltre, subordinate soltanto alla preventiva comunicazione le occupazioni il cui canone è inferiore a € 7,00 e quelle esenti. La mancata comunicazione comporta l'equiparazione dell'occupazione a quella abusiva con l'applicazione dell'art.32.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione e di autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta al Settore competente, redatta in carta legale, il quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e partita I.V.A. ;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) una marca da bollo da apporre sulla concessione e sull'autorizzazione, che sarà restituita in caso di diniego della stessa;
 - g) l'impiego del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dagli artt.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
3. La domanda può riguardare, allegando la delega, più soggetti occupanti.
4. La richiesta di occupazione suolo pubblico può essere presentata contestualmente alla richiesta del permesso a costruire o di altro provvedimento autorizzativo del Settore Urbanistico (ad esempio: autorizzazione per installazione cartello pubblicitario) oppure alla richiesta di provvedimenti dello S.U.A.P. della Comunità Montana Garfagnana e dell'Ufficio Commercio comunale.

Art.5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione e di autorizzazione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile dell'istruttoria, terminata la stessa, rimette gli atti al responsabile del procedimento per l'emissione del relativo provvedimento di concessione e di autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile dell'istruttoria, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art.63, comma 1, del D. lgs. 15 dicembre 1997 n.446 .

Art.8

Rilascio della concessione e dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione e di autorizzazione è rilasciato dal responsabile competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri: canone, eventuali spese di sopralluogo ed eventuale deposito cauzionale.
2. Il provvedimento di concessione e di autorizzazione viene rilasciato dal responsabile del Settore Urbanistica, dello S.U.A.P. della Comunità Montana Garfagnana, dell'Ufficio Commercio comunale nei casi di richiesta contestuale previsti dall'art.4.
3. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
4. Nel caso di occupazioni effettuate con condutture, cavi ed impianti il Comune si riserva la facoltà di trasferire gli stessi, a proprie spese, in altra sede. Se il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
5. Gli effetti della concessione e dell'autorizzazione, compresa la durata, decorrono dalla data di rilascio della medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art.13.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione e di autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo e dello spazio pubblico:
 - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10

Principali obblighi di chi occupa il suolo pubblico

1. E' fatto obbligo all'occupante di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento ed in particolare:
 - eseguire tutti i lavori necessari per il ripristino dello spazio occupato che dovrà essere restituito alla scadenza della concessione e dell'autorizzazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del rilascio della stessa. Eventuali addizioni, preventivamente autorizzate, dovranno essere rimosse senza pregiudizio alcuno per lo spazio occupato, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di trattenere le medesime senza il pagamento di indennità alcuna;
 - il titolare della concessione e dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
 - il titolare della concessione e dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione comunale. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - disporre i lavori sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti e, nel caso di necessità, richiedere autorizzazione all'Amministrazione comunale per ogni modifica alle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al titolare della concessione e dell'autorizzazione;
 - il titolare della concessione e dell'autorizzazione ha l'obbligo di mantenere puliti, ordinati e curati gli spazi concessi ed i mezzi con i quali è consentito l'utilizzo dell'area, con particolare riguardo ai fiori o alle piante poste nelle fioriere, che dovranno essere curate;
 - versare alle scadenze stabilite il canone di concessione e di autorizzazione;
 - rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico;
 - comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione e nell'autorizzazione;
 - il titolare della concessione e dell'autorizzazione assume ogni responsabilità per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall'occupazione;
 - le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione e di autorizzazione sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

Art. 11

Casi e modalità di modifica e rinuncia della concessione e dell'autorizzazione

1. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione dell'occupazione per limitati periodi di tempo in occasioni di fiere, mercati, manifestazioni od altro, il titolare della concessione e dell'autorizzazione deve lasciare libero il suolo pubblico su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta. In caso di inerzia dell'interessato vi provvederà d'ufficio il Settore competente con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.
2. Il Settore competente può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione e di autorizzazione, qualora sopravvengono motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Si procederà, comunque, alla restituzione del canone per il periodo di mancata occupazione.
3. Il titolare della concessione e dell'autorizzazione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta al Settore competente. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario e dall'autorizzato per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
4. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art.8.

Art. 12

Revoca della concessione e dell'autorizzazione

1. La revoca della concessione e dell'autorizzazione si verifica, oltre nei casi indicati dagli articoli del presente regolamento, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciato l'atto);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto e dal presente regolamento (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza;
 - d) mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, entro 30 giorni successivi al rilascio della concessione oppure entro 5 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione e l'autorizzazione sono revocate, senza alcun obbligo di indennizzo, previa diffida a regolarizzare ai sensi dell'art.31, salvo lo sgombero immediato previsto dall'art.32.
3. La revoca dell'atto di concessione e dell'autorizzazione comporta anche la perdita del diritto ad occupare il posteggio nei mercati, fiere e manifestazioni simili.

Art. 13

Subentro nella concessione e nell'autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione e di autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione e dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 20 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione e della nuova autorizzazione, proponendo al Settore competente apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art.4 .
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione e della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Nel caso di omessa presentazione della domanda di voltura si procederà alla revoca della concessione e dell'autorizzazione.
5. La domanda di subentro è sottoposta all'esame preventivo del Settore competente che, dopo aver verificato la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione e dell'autorizzazione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente titolare. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali e morali, eventualmente previsti, potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente provvedimento.

Art. 14

Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi, comunicandolo almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. Nella comunicazione vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Nel caso di concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la concessione è rinnovata automaticamente alla scadenza, salvo che il Settore competente, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, entro 30 giorni dalla scadenza, comunichi al concessionario il mancato rinnovo.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni

1. Il responsabile dell'istruttoria effettua la registrazione dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16
Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione e concessione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Settore competente e sia comunque eseguito dall'interessato, entro i cinque giorni successivi, il versamento del canone dovuto.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza comporta l'equiparazione dell'occupazione a quella abusiva con l'applicazione dell'art.32.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE
DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

Art. 17
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione e di autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione e di autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

Art. 18
Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione e di autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione e del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione e dell'autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19
Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni . Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

Art. 20
Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione e di autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, secondo l'elenco di classificazione Allegato A.

Art. 21
Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura della tariffa base.
2. Il valore di cui al comma 1, non può essere superiore a 2 .

Art. 22
Particolari tipologie e criteri di determinazione
della relativa superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone, salvo quanto previsto dall'art.26. Il Settore competente, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non inferiore alla misura convenzionale di mq 8 (otto). La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione comunale di abolizione dello stesso. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2) Occupazioni del soprassuolo in genere

Le occupazioni del soprassuolo pubblico, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri quadrati della loro proiezione a terra.

Comma secondo abrogato.

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. **Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate** con le singole colonnine montanti ed i relativi **serbatoi sotterranei** nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. Se il distributore è posto su un'area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del

sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le eventuali occupazioni con passi carrabili.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) Occupazioni del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A) , punto 2) , del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dall'Amministrazione comunale, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq. 8 (otto), corrispondente al singolo posto-auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'Amministrazione comunale può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi. Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n.3 .

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra **non sono computabili** quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale di 4,57% della tariffa base (PTB) va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE). L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365. FORMULA = $PTB \times CE \times MQ/ML \times 365$.

Nel caso di mercato settimanale la formula è la seguente: $[(TB \times CE) / 24] \times \text{Ore Effettive} \times MQ/ML \times \text{Numero di mercati durante l'anno}$.

Nel caso di fiere o manifestazioni simili, invece, la formula è la seguente: $[(TB \times CE) / 24] \times \text{Ore Effettive} \times MQ/ML \times \text{Giorni della fiera o manifestazione}$.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE). L'importo così ottenuto va diviso per 24 ore e moltiplicato per le effettive ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. FORMULA = $[(TB \times CE) / 24] \times \text{Ore Effettive} \times MQ/ML$.

Art. 24

Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc. , la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue: €0,77 per utente.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a €516,46. La medesima misura di €516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, intendendo per tali quelle direttamente connesse all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui alla stesso comma 1.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo.
5. Per le occupazioni realizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'art.47 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.
6. Il pagamento di importi dovuti in relazione alle stesse tipologie di occupazione di cui al presente articolo e che risultino da accordi, convenzioni o disciplinari già in essere comporta l'esenzione dall'applicazione del presente canone.
7. Il responsabile del Settore competente può stipulare accordi per disciplinare le modalità di pagamento e di esecuzione dei lavori che determinano occupazioni temporanee (ad es. allacciamenti, lavori di posa cavi).

Art. 25

Agevolazioni

1. Per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. , il canone come determinato dall'art.23 del presente Regolamento, è ridotto del 90% per le occupazioni fino a 100 mq., del 95% per le occupazioni da 101 a 900 mq., del 98% per le occupazioni superiori a 900 mq..

Art. 26

Esenzioni

1. Non sono soggette al pagamento del canone:
 - a) le occupazioni di qualsiasi tipo che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare in relazione alla medesima area di riferimento;
 - b) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate con balconi, terrazze, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile; con tende installate per comodità delle abitazioni private (ad esclusione quindi di quelle installate negli esercizi commerciali e simili);
 - c) le occupazioni di sottosuolo pubblico realizzate con pozzetti, condutture, scarichi e più in generale con innesti per allacciarsi alle reti di erogazione dei pubblici servizi;
 - d) le occupazioni realizzate con griglie, vetro cemento, intercapedini e simili;
 - e) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità anche se di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
 - f) le occupazioni da parte delle vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione e quelle dei veicoli a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
 - g) le occupazioni da parte di autoveicoli privati nei parcheggi pubblici, purché non assegnati nominativamente;
 - h) le occupazioni determinate per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, della legna e altre operazioni simili;
 - i) veicoli di commercianti su area pubblica per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, per un periodo non superiore a 60 minuti, senza collocazione al suolo di alcunché;
 - j) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti, eccetto le occupazioni nei mercati, fiere e manifestazioni simili;
 - k) le occupazioni da parte di terzi per l'esecuzione di lavori appaltati dall'Amministrazione comunale;
 - l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione e dell'autorizzazione, o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine delle stesse;
 - m) le seguenti occupazioni occasionali di durata massima di due giorni, anche non continuativi:
 - occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche ed elettorali, sindacali, religiose, assistenziali, previdenziali e sanitarie, sportive e culturali, con accesso gratuito del pubblico;
 - occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché avvengano nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative;
 - occupazioni con ponteggi, scale, veicoli, pali di sostegno e simili, realizzate per interventi di riparazione o manutenzione, ed altre operazioni simili;
 - n) i passi carrabili di cui all'art.22, lett. A), punto 1): sono esclusi dalla esenzione quelli che sottraggono alla collettività spazi pubblici di cui vi sia la disponibilità immediata per la sosta dei veicoli e quelli che, pur essendo esenti per mancanza del presupposto giuridico (ad esempio passi a raso), necessitano di un'area di rispetto negli spazi adiacenti di cui l'Amministrazione comunale ha istituito parcheggi pubblici;
 - o) le manifestazioni ed iniziative anche a carattere permanente o continuativo, aventi finalità sportiva, culturale, sociale, religiosa, ecc., per la quali l'Amministrazione comunale ha accordato il proprio patrocinio;
 - p) le occupazioni di suolo o area pubblica, soprassuolo e sottosuolo, da parte di qualsiasi cartello o impianto pubblicitario tenuto al pagamento dell'imposta di pubblicità;
 - p) le occupazione di suolo o area pubblica, soprassuolo e sottosuolo, da parte di pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. n.165/20001.

Art. 27

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione e dell'autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso che il bene oggetto della concessione e dell'autorizzazione sia utilizzato da più soggetti può essere concesso, su richiesta degli interessati, che il pagamento avvenga distintamente da parte di ogni contitolare per la quota di spettanza, ovvero, totalmente dal soggetto delegato. In tal caso non si applica l'art.31, comma 3.
2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone deve avvenire preliminarmente al rilascio della concessione stessa; per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione delle occupazioni permanenti, il pagamento deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Per le occupazioni effettuate dai titolari di posteggio nel mercato settimanale il pagamento del canone deve avvenire in due rate, rispettivamente, la prima entro il mese di gennaio e la seconda entro il mese di luglio.
4. Nel caso di inizio dell'occupazione permanente in corso dell'anno il canone è dovuto in misura proporzionale.
5. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento o prima dell'occupazione, salvo quanto previsto dall'art.16.
6. Il pagamento del canone va effettuato, con arrotondamento al secondo decimale, mediante:
 - il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
 - conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
 - versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.
7. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni alla misura superiore, ad eccezione di quelle inferiori a mezzo metro quadrato o lineare che sono esenti ai sensi dell'art.26 comma 1 lett. a).
8. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, la cui misura sia complessivamente superiore ad un metro quadrato o lineare, il canone è determinato separatamente per ciascuna di esse sulla base della misura di un metro quadrato o lineare.
9. Quando le tende sono poste a copertura di aree pubbliche già occupate (banchi di vendita, tavolini, ecc.) si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente.
8. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cavi, condutture, ecc. realizzate per non allacciarsi alla rete delle Aziende eroganti pubblici servizi la tariffa è stabilita in base alla lunghezza in metri lineari, che si intende comprensiva anche di eventuali manufatti collegati alla conduttura (tipo pozzetti, griglie, ecc.).
9. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cisterne, serbatoi e simili si considera la superficie della figura geometrica risultante in pianta, a cui si applica la tariffa prevista per le occupazioni sottostanti il suolo.
10. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone dovuto o della prima rata nel caso di pagamento rateale.

Art. 28

Pagamento rateale

1. Se l'importo del canone è superiore a €258,23, il pagamento può essere frazionato in quattro rate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e settembre dell'anno di riferimento, maggiorate nella misura fissa del due per cento (2%) dell'importo di ogni rata, ad esclusione della prima.
2. Nel caso che l'obbligo di pagamento sorga in corso d'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione, con la maggiorazione di cui al comma precedente.
3. In caso di tardivo pagamento di una rata, si applicano gli interessi di cui al successivo art.33. Se l'inadempimento riguarda due rate consecutive si decade dal beneficio della rateizzazione e l'importo dovuto deve essere pagato in unica soluzione entro trenta giorni, a pena di revoca della concessione e autorizzazione, fermo restando gli interessi citati.

Art. 29

Aggiornamento e revisione del canone

1. Le tariffe di applicazione del canone possono essere oggetto di rivalutazione annuale in base a deliberazione del Giunta comunale, con effetto dall'anno successivo a quello di adozione.

Art. 30

Maggiorazione del canone

1. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, nella misura indicata nell'atto di concessione e di autorizzazione, anche successivamente.

Art. 31

Riscossione del canone ed importo minimo del versamento

1. La riscossione del canone avviene a cura del Settore competente anche **per strada previo rilascio di idonea ricevuta**.
2. In caso di mancato o parziale pagamento il responsabile dell'istruttoria provvederà a mettere in mora il debitore inviando, a mezzo di notifica a raccomandata con avviso di ricevimento, o sistemi telematici aventi lo stesso valore legale, l'invito al pagamento contenente:
 - a) l'importo della somma dovuta comprensiva degli interessi legali dal 30° giorno della scadenza, la sua causale e le spese postali;
 - b) le modalità di pagamento;
 - c) il termine per adempiere in gg. 15 dalla data di notifica;
 - d) l'avvertimento che trascorso inutilmente tale termine matureranno oltre agli interessi legali anche gli interessi moratori al saggio legale, nonché la revoca di cui all'art.12.
3. La riscossione coattiva del canone può essere effettuata mediante il Concessionario del servizio di riscossione competente, ai sensi della normativa vigente, in deroga al regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate.
4. *comma abrogato*.
5. Alla riscossione del canone non si applica l'istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 32

Occupazioni abusive

1. Accertata l'occupazione di suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio in mancanza della necessaria concessione e autorizzazione, o in difformità alla stessa o alle norme del presente Regolamento, il Settore competente ordina lo sgombero immediato del suolo abusivo occupato o il rispetto delle condizioni stabilite.
2. Qualora l'occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l'immediato rispetto delle prescrizioni, il Settore competente, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, può assegnare un congruo termine entro cui provvedere.
3. Qualora l'interessato non ottemperi a quanto ordinatogli, ai sensi dei commi precedenti, il Settore competente procede d'ufficio, addebitando le spese all'inadempiente.
4. Dell'esecuzione coattiva viene dato atto in apposito verbale contenente, tra l'altro, l'elenco delle cose asportate.
5. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede il Settore competente dandone notizia all'interessato di provvedere nel termine di 30 giorni. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coatta delle somme con le modalità previste dall'art.31. Ai soli fini della determinazione del canone *rapportato ad una giornata*, le occupazioni abusive permanenti e temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
6. Alle occupazioni abusive si applica, oltre al canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
7. Fermo restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 si applica, oltre al canone ed all'indennità, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui al comma 6.
8. La revoca della concessione e della autorizzazione comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo a quelle abusive.

Art. 33

Interessi

1. Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi nella misura legale prevista dall'art.1282 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.
2. Per tardivo pagamento si intende il pagamento effettuato oltre la scadenza indicata nell'atto di concessione e di autorizzazione.

Art. 34
Termini di prescrizione

1. La richiesta di pagamento del canone non versato deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art.2948 del codice civile.
2. Entro lo stesso termine può essere richiesto dagli interessati la restituzione di importi pagati a titolo di canone e non dovuti, sui quali spettano gli interessi nella stessa misura sopra indicata all'art.33.

Art. 35
Funzionario responsabile

1. Il funzionario preposto al Settore competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. E' in facoltà del funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, delegare le attività di cui al comma precedente.

Art. 36
Occupazioni preesistenti

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono validità fino alla data di scadenza. Alle stesse si applicano le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle relative al pagamento del canone.
2. Esse sono rinnovate, sempreché non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento medesimo.

Art. 37
Rinvio, disposizioni abrogate e norma transitoria

1. Per quanto non regolamentato con il presente provvedimento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso. Dette norme dovranno continuare ad applicarsi per i periodi anteriori all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 38
Abrogazione del Regolamento vigente

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 02.03.2001, nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili.